

# Crisi coniugale, esente la cessione dell'immobile non di proprietà comune

## Agevolazioni

La vendita dell'unità di uno dei due contraenti rientra nella negoziazione globale

**Marco Nessi**  
**Roberto Torelli**

L'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 della legge 74/1987 è applicabile a tutti gli atti posti in essere dalla coppia che rientrano nel concetto di «negoziazione globale» in quanto volti a definire in modo stabile la crisi coniugale. Lo ha ribadito la Cgt di Roma nella sentenza n. 6195/33/2024 (presidente Papa, relatore Pezzella).

Nel caso esaminato, mediante la notifica di avviso di liquidazione, l'agenzia delle Entrate contestava l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime di esenzione in relazione ad un atto di cessione immobiliare, evidenziando che, dal relativo testo, non era possibile individuare il requisito della funzionalità e indispensabilità dello stesso ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

A seguito del successivo contenzioso incardinato, la Cgt di Roma ha rigettato la tesi dell'ufficio, accogliendo il ricorso del contribuente. Preliminarmente è stato ricordato che l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro ed ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai

procedimenti (anche esecutivi e cautelari) che sono diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni (ex articoli 5 e 6 della legge n. 898/1970).

La ratio del trattamento tributario agevolato previsto va ravvisata nell'intenzione del legislatore di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale, non sottoponendo a tassazione i trasferimenti patrimoniali fra i coniugi compiuti nel momento della separazione e del divorzio. Trasferimenti, che, peraltro, non sono ragionevolmente indice di capacità contributiva (si vedano, Cassazione, sentenze 2347/2001, 7493/2002 e 3074/2021 e ordinanza n. 22023/2017).

Il collegio giudicante ha altresì ricordato che, come già riconosciuto dalla Corte di Cassazione (3110/2016 e 4144/2021), l'esenzione fiscale prevista dall'articolo 19 è applicabile a tutti gli atti posti in essere dai coniugi che rientrano nel concetto di «negoziazione globale», in quanto finalizzati a definire in modo stabile la crisi coniugale, quale che sia la forma che i negozi vengano ad assumere.

L'elemento fondamentale che sorregge questa interpretazione è quindi individuabile nella centralità dell'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e nell'ottica di favore con il quale il legislatore vede questa modalità di definizione. Pertanto, ai fini dell'applicazione del regime di esenzione in questione, non può considerarsi ostativo né il fatto che l'accordo in questione abbia un contenuto separativo necessario né che la proprietà del bene non sia comune, ma esclusiva di uno dei due coniugi contraenti.